

Comunicazione della Commissione riguardante la proroga della comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

(2004/C 307/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La comunicazione originaria della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine venne adottata nel 1997 ⁽¹⁾ e doveva rimanere in vigore per un periodo di 5 anni dal 1° gennaio 1998.

Nel 2001 la Commissione ha approvato una modifica ⁽²⁾ della comunicazione del 1997 riguardante la definizione di rischi «assicurabili sul mercato» per rispecchiare la situazione differente del mercato della riassicurazione privata. La Commissione ha inoltre deciso di prolungare al 31 dicembre 2004 la durata della comunicazione del 1997. Inoltre, il punto 2.6 della comunicazione del 1997 è stato modificato nel modo seguente: «La capacità del mercato della riassicurazione privata varia e, quindi, anche la definizione dei rischi assicurabili sul mercato non è immutabile e può modificarsi nel tempo. La definizione potrà pertanto essere riesaminata, in particolare alla scadenza della presente comunicazione (31 dicembre 2004). La Commissione consulterà in proposito gli Stati membri e gli altri soggetti interessati».

Per lasciare il tempo di effettuare la valutazione delle capacità del mercato della riassicurazione privata e di completare detto riesame, la Commissione ha deciso di continuare ad applicare la comunicazione in vigore così come modificata nel 2001, fintanto che non saranno pubblicate nuove regole sugli aiuti di Stato nel campo dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2005.

⁽¹⁾ GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 217 del 02.8.2001, pag. 2.